



**Piano triennale di
prevenzione della corruzione e trasparenza
(P.T.P.C.T.)**

2018 - 2020

Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Adottato dal Consiglio dell'ordine degli ingegneri di Genova con delibera di Consiglio il 23/03/2018

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Ordine trasparente"

Indice

SEZIONE PREVENZIONE	
1 Riferimenti normativi	
2 Processo di adozione del P.T.P.C.T.	
3 Scopo e funzione del P.T.P.C.T.	
4 Obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione – triennio 2018-2020	
5 Attività di controllo e di monitoraggio sul rispetto del P.T.P.C.T.	
6 Gestione del rischio: mappatura, analisi e misure	
6.1 Identificazione dei rischi	
6.2 Analisi dei rischi	
6.3 Ponderazione dei rischi	
7 Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi	
8 Formazione in tema di anticorruzione	
9 Codici di comportamento	
10 Altre iniziative	
SEZIONE TRASPARENZA	
11 Organizzazione e funzioni dell'Ordine	
12 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	
13 Iniziative di comunicazione della trasparenza	
14 Processo di attuazione del programma	
15 "Dati ulteriori"	
ALLEGATI	
ALLEGATO 1: Tabelle di valutazione del livello di rischio 2018	
ALLEGATO 2: Tabella delle Misure di prevenzione del rischio 2018	
ALLEGATO 3: Piano annuale di formazione 2018	
ALLEGATO 4: Schema degli Obblighi di trasparenza 2018	
ALLEGATO 5: Piano dei Controlli del RPCT 2018	

SEZIONE PREVENZIONE

1 Riferimenti normativi

Il Programma Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del triennio 2018 - 2020 (d'ora in poi anche "PTPCT 2018 - 2020") è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (d'ora in poi per brevità "Legge Anti-Corruzione" oppure L. 190/2012).
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012" modificato-integrato dal D.lgs. 97/2016 (d'ora in poi, per brevità, "Decreto Trasparenza" oppure D.lgs. 33/2013)
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (d'ora in poi, per brevità "Decreto inconferibilità e incompatibilità", oppure D.lgs. 39/2013)
- Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- Legge 24 giugno 1923 n. 1395, recante "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti"
- R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, recante "Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto"
- Legge 25 aprile 1938, n. 897, recante "Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"
- Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, recante "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali"
- Decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 recante "Modificazioni agli ordinamenti professionali"
- Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948, recante "Approvazione del Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri"
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"
- Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n. 169, recante "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali"
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"

Ed in conformità alla:

- Delibera dell'ANAC (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi per brevità PNA);
- Delibera ANAC n.145/2014 del 21 ottobre 2014 avente per oggetto: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali"
- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di ANAC, "Aggiornamento 2015 al PNA" (per brevità Aggiornamento PNA 2015)
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (per brevità PNA 2016)

Tutto quanto non espressamente previsto dal presente PTPC si intende regolamentato dalla normativa di riferimento, in quanto compatibile.

Il PTPCT 2018 - 2020 si compone del presente documento e degli allegati che ne fanno parte sostanziale e integrante, di modo che tutti i documenti che lo compongono, devono essere letti ed interpretati l'uno per mezzo degli altri.

2 Processo di adozione del P.T.P.C.T.

L'Ordine degli Ingegneri di Genova (in seguito anche semplicemente Ordine), in osservanza alle disposizioni della Delibera dell'Autorità Anti Corruzione n. 145 del 21 ottobre 2014, in attuazione alle disposizioni vigenti (legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e del D.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 "*Diposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*"), garantisce la correttezza, la trasparenza e l'integrità delle proprie attività in conformità a quanto disposto dall'ordinamento giuridico vigente in materia di anticorruzione e trasparenza e a tal fine si adegua ai relativi precetti normativi, in quanto compatibili ed applicabili, tenuto conto della propria missione, organizzazione e forma di finanziamento che rendono specifico e peculiare rispetto ad altri enti e Pubbliche Amministrazioni.

L'Ordine degli Ingegneri di Genova, pertanto in continuità con quanto già posto in essere a partire dal gennaio 2015, ribadisce la propria volontà di ulteriormente consolidare l'implementazione delle misure anticorruzione e l'assolvimento degli obblighi di trasparenza al proprio interno e di sostenerne la divulgazione anche per il triennio 2018-2020 - ha approvato con delibera di consiglio del 28/03/2018 il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza 2018-2020 (di seguito anche P.T.P.C.T.).

Per l'elaborazione del presente Piano non sono stati coinvolti soggetti esterni.

Relativamente alla predisposizione e l'attuazione del PTPCT all'interno dell'Ordine degli Ingegneri di Genova è previsto il coinvolgimento di più soggetti, quali:

- **il Consiglio**, chiamato a adottare il PTPCT attraverso l'approvazione e a predisporre gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e prevenzione;
- **Dipendenti** a qualsiasi titolo impegnati nel processo di gestione del rischio e nell'attuazione delle misure di prevenzione;
- **RPCT**, chiamato a svolgere i compiti previsti dalla vigente normativa e, più generalmente, a promuovere la cultura dell'etica e della legalità all'interno dell'Ordine.

Il PTPCT deve essere letto, interpretato ed applicato tenuto conto del Codice Specifico dei Dipendenti approvato dal Consiglio in data 19/12/2014 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Programma e del Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani.

Al presente Piano è stata data evidenza pubblica a tutti gli iscritti dell'Ordine degli Ingegneri di Genova e a tutti gli interessati, pubblicandolo sul sito internet istituzionale, con notizia in primo piano di avvenuta approvazione.

3 Scopo e funzione del P.T.P.C.T.

Il PTPCT 2018-2020 è lo strumento di cui l'Ordine si dota per il triennio di riferimento per:

- Prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione dell'Ordine ai fenomeni di corruzione, corruzione e mala gestione;
- Compiere una ricognizione ed una valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione, corruzione e mala gestione appare più elevato, avuto riguardo alle aree e attività evidenziate dalla normativa di riferimento (cfr.art. 1, co.16 Legge Anticorruzione), dal PNA 2013, dall'Aggiornamento al PNA 2015, dal PNA 2016 nella sezione specifica dedicata agli Ordini professionali (cfr. Parte Speciale III, Ordini Professionali), nonché delle altre aree che dovessero risultare sensibili in ragione dell'attività svolta;
- Individuare le misure preventive del rischio e darvi esecuzione;
- Garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico sia sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili al rischio corruzione e illegalità;
- Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza, tenuto conto della loro applicabilità concreta all'ente di riferimento;
- Assicurare l'applicazione del Codice di comportamento Specifico dei dipendenti dell'Ordine;

- Tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower);
- Garantire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di riferimento.

4 Obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione – triennio 2018-2020

L'Ordine degli Ingegneri di Genova, anche per il triennio 2018-2020 intende perseguire e rafforzare l'attività di conformità alla normativa anticorruzione, anche sulla base dei seguenti obiettivi strategici:

- pianificazione a livello nazionale di incontri strutturati con il CNI e gli altri Ordini Territoriali d'Italia atti alla condivisione degli approcci e degli intenti,
- Interfaccia con il RPCT Nazionale dott.ssa Barbara Lai - la quale oltre ad operare come Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del CNI assume l'incarico di coordinamento e riferimento degli Ordini territoriali – su adeguamenti e revisioni dell'assetto normativo,

5 Attività di controllo e di monitoraggio sul rispetto del PTPCT

Fermo restando l'attività di controllo e monitoraggio, svolta dal RPCT al corretto svolgimento del programma anticorruzione, l'Ordine, per il triennio 2018 - 2020, ritiene utile un maggior coinvolgimento dell'organo di indirizzo, anche in questa attività, attraverso le seguenti azioni:

- ricezione di 2 report semestrali (entro il 30 giugno e entro il 31 dicembre di ciascun anno) da parte del RPCT recanti indicazioni sullo stato di attuazione del PTPCT e sul rispetto degli obblighi di trasparenza da parte dell'ente;
- trattazione - in ogni seduta di Consiglio - di un punto relativo al tema trasparenza/anticorruzione, a cura del RPCT;
- rafforzamento dell'organizzazione interna dell'Ordine, onde far fronte ai nuovi impegni derivanti dall'accesso civico generalizzato e, a partire dal 23 giugno 2018, richiesta di un report annuale sugli accessi per valutare quali sono i dati maggiormente richiesti e se può risultare opportuna la pubblicazione sistematica quali dati ulteriori.

6 Gestione del rischio: mappatura, analisi e misure

Le aree di rischio obbligatorie

Compatibilmente con l'applicabilità delle direttive emanate per tutte le amministrazioni pubbliche, le aree di rischio obbligatorie individuate per l'Ordine degli Ingegneri di Genova sono le seguenti:

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Affidamenti diretti

C) Area provvedimenti

1. Provvedimenti amministrativi

Altre aree di rischio

Alle aree sopraindicate si aggiungono le ulteriori aree individuate in base alle proprie specificità:

D) Area affidamento incarichi esterni

1. Identificazione dell'ente richiedente
2. Definizione dell'oggetto dell'affidamento

3. Individuazione dei requisiti per l'affidamento
4. Valutazione dei requisiti per l'affidamento
5. Conferimento dell'incarico

E) Area affidamento incarichi interni

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dei requisiti per l'affidamento
3. Valutazione dei requisiti per l'affidamento
4. Valutazione incompatibilità/inconferibilità
5. Conferimento dell'incarico

F) Area Formazione continua

1. Definizione dell'oggetto dell'evento
2. Esame e valutazione delle offerte formative
3. Individuazione dei contenuti formativi
4. Valutazione dei contenuti formativi
5. Valutazione docenze
6. Conferimento degli incarichi ed erogazione
7. Attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti-verbali di presenza;

G) Area Pareri di congruità

1. Definizione dell'oggetto di quantificazione degli onorari professionali
2. Individuazione/valutazione dei contenuti
3. Nomina istruttori
4. Valutazione incompatibilità/inconferibilità
5. Emissione Parere ed archiviazione

Modalità di valutazione delle aree di rischio

Per valutazione del rischio si intende il processo di:

- Identificazione dei rischi;
- Analisi dei rischi;
- Ponderazione dei rischi

6.1 Identificazione dei rischi

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'ordine.

I rischi vengono identificati mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ordine, di ciascun processo e del livello organizzativo cui il processo si colloca e dai dati tratti dall'esperienza ed eventualmente, dalla considerazione di precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'ordine attraverso suoi consiglieri o iscritti.

Un contributo è dato prendendo anche in considerazione i criteri indicati nell'Allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" al P.N.P.C.¹.

L'attività di identificazione dei rischi è svolta nell'ambito dei lavori del consiglio e di eventuali gruppi di lavoro. I rischi individuati sono descritti sinteticamente nella colonna "esemplificazione rischio" delle successive tabelle.

6.2 Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato si stima il valore delle probabilità e il valore dell'impatto. I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell' Allegato 5 al P.N.P.C. (già sopra citata).

¹ L'allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" del piano nazionale anticorruzione è consultabile al seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzioneLineeIndirizzo/all.5.valutazione.rischio.pdf>

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L'impatto si misura in termini di:

impatto economico (e);

impatto organizzativo (o);

impatto reputazionale (r).

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto vengono moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

Valore medio della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Valore medio dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Valutazione complessiva del rischio: (valore probabilità x valore impatto):

Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)

6.3 Ponderazione dei rischi

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Intervallo da 1 a 5 rischio basso

Intervallo da 6 a 15 rischio medio

Intervallo da 15 a 25 rischio alto

Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabella di cui **l'allegato 1** Tabella di valutazione del livello di rischio 2018.

7 Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi posti in essere dall'Ordine. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione con il coinvolgimento dei consiglieri.

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio.

La tabella in **allegato 2**, riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

8 Formazione in tema di anticorruzione

Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza viene gestito e approvato in sede di Consiglio. L'Ordine, all'interno del percorso annuale di prevenzione della corruzione e trasparenza, pianifica la formazione da erogare a consiglieri e dipendenti, con l'obiettivo di:

- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione e trasparenza;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione e trasparenza;
- quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione e trasparenza.

9 Codici di comportamento

In sede di consiglio del 19/12/2014, è stato approvato il Codice di comportamento.

Qualunque violazione del codice di comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica all'indirizzo: trasparenza.ordine.genova@gmail.com.

10 Altre iniziative

Indicazione dei criteri di rotazione del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Tuttavia, in ragione al numero limitato di personale operante si ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia e pertanto, l'Ordine di Genova ritiene pertanto opportuno non applicare nessuna rotazione del personale.

Per quanto attiene alle attività di Consiglio, l'alternanza tra più Consiglieri nell'assunzione delle decisioni operative e nella gestione delle attività, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra i consiglieri stessi e gli utenti di qualsiasi tipo/tipologia (enti pubblici, fornitori, professionisti a vario titolo, società private, ecc), con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione

Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

L'Ordine, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti a cui si intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi previsti dai capi III, IV, V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013².

Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito istituzionale dell'ordine (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'Ordine si astiene dal conferire l'incarico e provvedono a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

L'Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, comunica preventivamente all'atto di nomina:

- le condizioni ostative al conferimento;
- la necessità di rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità all'atto del conferimento dell'incarico.

Il responsabile della prevenzione della corruzione, presenta in sede di consiglio le verifiche/acquisizioni di quanto disposto ai fini della delibera di conferimento di incarico.

L'Ordine verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti per le situazioni contemplate nei predetti Capi del D.lgs 39/2013. Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, l'Ordine, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei soggetti cui intende conferire incarichi, prevalentemente nelle circostanze concernenti l'atto della formazione di commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).

² Per consultare il d.lgs. 39/2013: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;39>

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'Ordine:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di
- altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Adozione di misure per la tutela del whistleblower (tutela del dipendente che segnala illeciti)

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un'amministrazione (nella fattispecie dell'Ordine degli ingegneri di Genova) che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.

La segnalazione (whistleblowing), è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

La regolamentazione introdotta dall'articolo 1, comma 51, legge n. 190 del 2012, modificato dall'art. 31, comma 1, legge n. 114 del 2014, prevede che:

"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni."

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione.

La segnalazione deve avere come oggetto: "Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001".

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

Attività ispettive

L'articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il responsabile della prevenzione della corruzione si avvale di una serie di referenti all'interno dell'Ordine

Attuazione del P.T.P.C.T., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.T. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione nonché trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica in allegato al P.T.P.C.T. dell'anno successivo.

Secondo quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, tale documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

Gestione dei rischi

- Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione
- Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione
- Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione

Formazione in tema di anticorruzione

- Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore
- Tipologia dei contenuti offerti
- Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione
- Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione

Codice di comportamento

- Adozione delle integrazioni al codice di comportamento
- Denunce delle violazioni al codice di comportamento
- Attività dell'ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento

Altre iniziative

- Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi
- Esiti di verifiche e controlli su cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi
- Forme di tutela offerte ai whistleblowers
- Ricorso all'arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione
- Rispetto dei termini dei procedimenti
- Iniziative nell'ambito dei contratti e degli affidamenti
- Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di eventuali sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
- Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale
- Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive

Sanzioni

- Numero e tipo di sanzioni irrogate


SEZIONE TRASPARENZA

11 Organizzazione e funzioni dell'Ordine

L'Ordine degli Ingegneri di Genova, in seguito Ordine, svolge le funzioni ed eroga i servizi disciplinati dalle norme di riferimento a favore degli iscritti e dei diversi portatori di interesse. Nello specifico In base a quanto affermato dall'articolo 37 della Legge n° 2537 del 25 ottobre 1925 , l'Ordine ha le seguenti attribuzioni istituzionali:

- tenuta dell'Albo;
- repressione dell'uso abusivo del titolo di Ingegnere e dell'esercizio abusivo della professione;
- determinazione del contributo annuale che ogni iscritto deve corrispondere per il funzionamento dell'Ordine;
- elaborazione di tariffe professionali, ove non stabilite per Legge e rilascio di pareri di congruità sulle notule;
- emissione di pareri su argomenti attinenti alla professione di Ingegnere, se richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- Indicazioni di terne di Collaudatori e di professionisti in genere;

La struttura organizzativa è sintetizzata attraverso il seguente organigramma:



12 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Il principio di trasparenza definito all'art. 1 del D.Lgs. 33/2013 esprime la volontà di far conoscere e rendere partecipi le parti interessate all'attività dell'Ordine degli ingegneri di Genova: la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse. (accesso civico).

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento delle attività di amministrazione dello stesso Ordine.

Strumento fondamentale di attuazione di tale disciplina è la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione dell'ente allo scopo di favorire un rapporto diretto principalmente tra l'ordine e l'iscritto ma anche con chi ne abbia interesse.

Il presente programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.), in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 33/2013 e delle Linee guida dell'ANAC sopra richiamate, risponde alle finalità di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e promuovere la trasparenza anche come misura finalizzata alla prevenzione della corruzione; a tal fine il P.T.T.I. costituisce una sezione parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013.

Il P.T.T.I. sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, nell'apposita sezione "Ordine Trasparente". accessibile dalla home page del portale di questo Ente.

L'ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

13 Iniziative di comunicazione della trasparenza

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Il presente programma è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità: pubblicazione sul sito internet istituzionale e notizia in primo piano di avvenuta approvazione sul sito internet istituzionale dell'ente

Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza

L'Ordine si impegna a organizzare una giornata della trasparenza rivolta a tutti gli iscritti.

La giornata della trasparenza è a tutti gli effetti considerata la sede opportuna per fornire informazioni sul programma triennale per la trasparenza e l'integrità nonché sul piano triennale di prevenzione della corruzione.

14 Processo di attuazione del programma

Referenti per la trasparenza all'interno dell'Ordine

Il responsabile della trasparenza si avvale della collaborazione del sig. LUIGI BRUZZONE – dipendente dell'Ordine - con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Ordine Trasparente" del sito istituzionale.

In particolare, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione "Ordine Trasparente":

- Disposizioni generali:
- Organizzazione:
- Consulenti e collaboratori:
- Personale:
- Bandi di concorso:
- Performance:
- Enti controllati/partecipazioni:

- Attività e procedimenti:
- Controlli sui fornitori:
- Bandi di gara e contratti:
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci:
- Beni immobili e gestione patrimonio:
- Controlli e rilievi sull'amministrazione:
- Servizi erogati:
- Pagamenti:
- Altri contenuti - Corruzione:
- Altri contenuti - Accesso civico:
- Altri contenuti - Dati ulteriori:

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

L'Ordine, per il tramite del responsabile della trasparenza e del referente individuato nel precedente paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

La pubblicazione dei dati va eseguita di norma entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento. L'aggiornamento deve essere compiuto con cadenza mensile.

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

Viste le ridotte dimensioni dell'ente, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza semestrale.

Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Ordine Trasparente"

L'Ordine nel corso del 2018 intende adottare uno strumento di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul sito Internet; tipo Shynistat, GoogleAnalytics, ecc..

Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Al sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.

Il Responsabile della trasparenza indica i seguenti soggetti, in supporto al Presidente dell'ordine e al Responsabile stesso, a svolgere le funzioni di accesso civico-civico generalizzato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013: sig. LUIGI BRUZZONE, ANNA CONSIGLIERI, – dipendenti dell'Ordine.

15 "Dati ulteriori"

L'Ordine, per il tramite del responsabile della trasparenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, nel corso dell'anno o del triennio individua eventuali ulteriori dati da pubblicare nella sezione "Ordine Trasparente" del sito internet istituzionale e le relative modalità e termini per la loro pubblicazione.